



Oggetto: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE

Il Governo, con un provvedimento di urgenza, ha varato il D.L. 193/2016, recante diverse modifiche al sistema tributario; il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre ed è entrato in vigore il medesimo giorno.

Nella tabella che segue si schematizza il contenuto del provvedimento, fornendo maggiore dettaglio delle previsioni che riguardano gli adempimenti operativi di imprese e professionisti.

01	<p>SOPPRESSIONE DI EQUITALIA L'articolo 1 dispone - a decorrere dal 1° luglio 2017 - lo scioglimento di Equitalia e l'istituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Mef. Il personale è trasferito al nuovo ente. Entro il 30 aprile 2017, l'Amministratore delegato di Equitalia è nominato commissario straordinario per l'adozione dello statuto e la gestione della fase transitoria.</p>
02	<p>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE LOCALE L'articolo 2 proroga dal 31 dicembre 2016 al 1° giugno 2017 il termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali, superando la precedente scadenza a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipata avrebbero dovuto cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate. Si consente agli enti locali di continuare ad avvalersi del soggetto preposto alla riscossione nazionale. In ogni caso, entro il 30 settembre di ogni anno, gli enti locali possono deliberare l'affidamento della riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale.</p>
03	<p>POTENZIAMENTO DELLA RISCOSSIONE L'articolo 3 consente all'Agenzia delle entrate:</p> <ul style="list-style-type: none">• di utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale;• di acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego presenti nelle banche dati dell'Inps, per l'attivazione mirata delle norme relative al pignoramento di stipendi, salari o altre indennità. <p>Si consente al nuovo ente Agenzia delle entrate-Riscossione di accedere alle medesime informazioni per le attività di riscossione.</p>
04	<p>DISPOSIZIONI RECANTI MISURE PER IL RECUPERO DELL'EVASIONE L'articolo 4 stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi Iva l'abrogazione della comunicazione dell'elenco clienti e fornitori (spesometro) e l'introduzione di 2 nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni 3 mesi:</p> <ul style="list-style-type: none">• la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute;• la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva. <p>L'Agenzia delle entrate successivamente elabora e incrocia i dati e, dopo un mese, mette a disposizione dei contribuenti le informazioni relative ai dati comunicati, segnalando eventuali incoerenze anche con riferimento ai versamenti effettuati.</p>
1	<p>Comunicazione dati fatture emesse e ricevute Con la modifica dell'articolo 21, D.L. 78/2010 si prevede che i soggetti passivi Iva trasmettano telematicamente all'Agenzia delle entrate, ogni 3 mesi (scadenze: 31 maggio, 31 agosto, 30 novembre e 28 febbraio), i dati di tutte le fatture emesse e ricevute nel trimestre di riferimento, incluse le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni.</p>



	<p>La comunicazione, che deve essere effettuata in forma analitica secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, deve comprendere almeno i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none">a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;b) la data e il numero della fattura;c) la base imponibile;d) l’aliquota applicata;e) l’imposta;f) la tipologia dell’operazione. <p>Per tali operazioni gli obblighi di conservazione (previsti dall’articolo 3, D.M. del 17 giugno 2014) si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio.</p> <p>Si ricorda che la Legge Finanziaria 2008 ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione con l’invio <i>online</i> delle fatture destinate alla PA mediante il c.d. Sistema di interscambio (SdI).</p> <p>Il D.Lgs. 127/2015 ha previsto la possibilità di utilizzare il Sistema di interscambio anche per la trasmissione all’Agenzia delle entrate delle fatture emesse e ricevute nei confronti di privati; a tale riguardo, l’Agenzia delle entrate ha emanato appositi provvedimenti per la trasmissione opzionale delle fatture e dei corrispettivi (provvedimenti n. 182070 e n. 182017 del 28 ottobre 2016).</p>
2	<p>Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva</p> <p>Il nuovo articolo 21-<i>bis</i>, D.L. 78/2010 stabilisce che, con gli stessi termini e le stesse modalità previste dall’articolo 21, devono essere comunicati i dati delle liquidazioni periodiche Iva. Sono inoltre richiamate le norme che disciplinano le modalità per il calcolo e il versamento dell’imposta.</p> <p>Rimangono fermi i termini ordinari di versamento dell’Iva dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.</p> <p>In particolare sono richiamate le norme che disciplinano le dichiarazioni Iva e i versamenti periodici, compresi quelli dei contribuenti minori (articolo 1, commi 1 e 1-<i>bis</i>, D.P.R. 100/1998), quelli relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili e all’esercizio di impianti di lampade votive (articolo 73, comma 1, lettera e), D.P.R. 633/1972) e quelli eseguiti dagli enti e dalle imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e diffusione tali da comportare l’addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese, nonché dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e dagli autotrasportatori di cose per conto terzi (articolo 74, comma 4, D.P.R. 633/1972).</p> <p>Le modalità e le informazioni da trasmettere con la comunicazione in esame saranno definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.</p> <p>Tale comunicazione dovrà essere presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.</p> <p>Sono invece esonerati dall’adempimento i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, a meno che nel corso dell’anno le condizioni di esonero vengano meno.</p> <p>Ciascun soggetto passivo presenta un’unica comunicazione per periodo, anche in caso di determinazione separata dell’imposta in presenza di più attività.</p>
3	<p>Il controllo incrociato dei dati e gli effetti</p> <p>L’Agenzia delle entrate deve mettere a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario:</p> <ul style="list-style-type: none">• gli esiti derivanti dall’esame dei dati trasmessi relativi alle fatture (controllo incrociato con le corrispondenti fatture registrate dai rispettivi clienti e fornitori);• la coerenza tra i dati delle fatture e le corrispettive liquidazioni calcolate e comunicate;• la coerenza dei versamenti dell’imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione. <p>Sono messi a disposizione anche gli elementi e le informazioni utili per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d’affari, valore della produzione e stima dei medesimi. Le modalità di</p>



	<p>attuazione di tali norme sono state disciplinate da diversi provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate.</p> <p>Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente è informato dell’esito con modalità previste con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.</p> <p>A questo punto il contribuente può:</p> <ul style="list-style-type: none">• fornire i chiarimenti necessari;• segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente;• versare quanto dovuto avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, il quale consente la riduzione delle sanzioni. <p>Si prevede infine l’applicazione della norma che consente all’Agenzia delle entrate di verificare l’effettivo versamento dell’Iva anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, indipendentemente dalla condizione dell’esistenza del pericolo per la riscossione.</p>
4	<p>Sanzioni</p> <p>Il comma contiene la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazione di quanto stabilito nei sopra descritti articoli 21 e 21-bis, D.L. 78/2010, mediante l’aggiunta di due commi all’articolo 11, D.Lgs. 471/1997, il quale contiene la disciplina delle sanzioni tributarie non penali.</p> <p>Violazioni su trasmissione fatture</p> <p>Per l’omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, prevista dall’articolo 21, si applica la sanzione di 25 euro, con un massimo di 25.000 euro. Non si applica la disciplina prevista dall’articolo 12, D.Lgs. 472/1997, in caso di concorso e continuazione della violazione di norme tributarie: pertanto le sanzioni per le singole fatture omesse o errate si devono sommare singolarmente.</p> <p>Violazioni su trasmissioni liquidazioni Iva</p> <ul style="list-style-type: none">• Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione prevista dall’articolo 21-bis, si applica una sanzione da 5.000 a 50.000 euro.
5	<p>Abrogazione di altre comunicazioni (spesometro, intrastat, <i>black list</i>) e termine per la dichiarazione annuale Iva</p> <p>Il comma 4 stabilisce la decorrenza dal 1° gennaio 2017 della disciplina sopra descritta. Dalla medesima data sono eliminati i seguenti adempimenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing (articolo 7, comma 12, D.P.R. 605/1973);• presentazione all’Agenzia delle dogane e dei monopoli degli elenchi riepilogativi degli acquisti e dei servizi intracomunitari ricevuti da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro (articolo 50, comma 6, D.L. 331/1993);• comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici situati in Paesi c.d. <i>black list</i> (articolo 1, commi da 1 a 3, D.L. 40/2010). Tale adempimento è soppresso a decorrere dalle comunicazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 (comma 5). <p>Termine per l’invio della dichiarazione annuale Iva</p> <p>In tema di termine per la trasmissione della dichiarazione Iva annuale (articolo 8, D.P.R. 322/1998) si</p>



	<p>prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none">• la dichiarazione del 2016 dovrà essere trasmessa entro il mese di febbraio 2017; <p>la dichiarazione degli anni dal 2017 in avanti dovrà essere trasmessa entro il mese di aprile.</p>
6	<p>Trasmissione telematica dei corrispettivi Il comma 6 interviene a modificare il D.Lgs. 127/2015, in tema di trasmissione telematica dei corrispettivi. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">• la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi obbligatorie, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici sono estese anche ai soggetti passivi che effettuano prestazioni di servizi tramite distributori automatici;• con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici (articolo 2, comma 2, D.Lgs. 127/2015); <p>è prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2017, la disciplina relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, a favore delle imprese che abbiano esercitato l’opzione entro il 31 dicembre 2016.</p>
7	<p>Depositi Iva Il comma 7, con modifiche che decorrono dal 1° aprile 2017:</p> <ul style="list-style-type: none">• amplia le fattispecie di introduzione nel deposito Iva che possono essere effettuate senza il pagamento dell’imposta;• interviene sulle modalità di assolvimento dell’Iva all’atto dell’estrazione dei beni diversi da quelli introdotti in forza di un acquisto intracomunitario, compresi quelli di provenienza extracomunitaria. <p>In particolare, sono eliminate le distinzioni attualmente previste in relazione alle operazioni che possono essere effettuate senza il pagamento dell’imposta e ai soggetti che possono effettuare tali operazioni. In tal modo si realizza la detassazione di tutte le operazioni di introduzione dei beni nei depositi Iva, incluse quelle realizzate da cedenti nazionali, rafforzando la finalità propria del deposito di differire il presupposto impositivo.</p> <p>Con riferimento ai beni diversi da quelli introdotti in forza di un acquisto intracomunitario, la nuova formulazione che riguarda anche i beni introdotti in virtù di una cessione realizzata da cedenti nazionali, dispone che l’imposta dovuta all’atto dell’estrazione dal deposito Iva, ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato, sia assolta mediante versamento diretto, senza possibilità di compensazione.</p> <p>La relazione governativa afferma che in tal modo il passaggio di un deposito Iva di beni di provenienza comunitaria non comporta più una modalità di assolvimento dell’imposta sostanzialmente differente rispetto a quella prevista per i beni oggetto di importazione senza l’introduzione di un deposito Iva, nel rispetto della reale finalità del regime sospensivo accordato a tale istituto.</p> <p>Il soggetto responsabile dell’imposta dovuta all’atto dell’estrazione del deposito Iva di un bene di provenienza extracomunitaria è individuato nel gestore del deposito – un soggetto che in virtù delle procedure autorizzatorie attualmente previste presenta caratteri di affidabilità – il quale dovrà effettuare il relativo versamento in nome e per conto del soggetto estrattore. Quest’ultimo recupera l’imposta con le ordinarie modalità legate all’esercizio del diritto alla detrazione. Per effetto di tali modifiche si punta</p>



	<p>a contrastare più efficacemente i fenomeni di frode legati ad un utilizzo indebito dei depositi Iva. Sono previsti obblighi di comunicazione da parte del gestore del deposito al momento dell'estrazione.</p> <ul style="list-style-type: none">• Viene previsto, infine, che la violazione da parte del gestore del deposito Iva degli obblighi di versamento e comunicazione sia valutata ai fini della revoca dell'autorizzazione.
05	<p>DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE</p> <ul style="list-style-type: none">• L'articolo 5 estende la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione integrativa a favore (Irpef, Irap, sostituti d'imposta e Iva) anche oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, con uno speciale meccanismo di compensazione.
1	<p>Dichiarazione entro il termine per l'accertamento</p> <p>Il comma 1 modifica il D.P.R. 322/1998 agli articoli 2 (dichiarazione Irpef e Irap) e 8 (dichiarazione Iva) estendendo la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa a favore anche oltre l'anno. In particolare, con riferimento all'articolo 2, la norma:</p> <ul style="list-style-type: none">• da un lato conferma che se il credito o il maggior credito emerge da una dichiarazione integrativa presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, lo stesso può essere utilizzato in compensazione (comma 8); <p>dall'altro, dispone che se il credito emerge da una dichiarazione integrativa presentata oltre detto termine può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Si prevede inoltre che nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui viene presentata la dichiarazione integrativa devono essere indicati il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa, nonché l'ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione, al fine di consentire il controllo dell'effettivo utilizzo (comma 8-bis).</p>
2	<p>Proroga dei termini per l'accertamento</p> <p>La normativa vigente (articolo 1, comma 640, Legge di Stabilità 2015) prevede che ove sia presentata una dichiarazione integrativa (ai sensi dell'articolo 2, comma 8 del richiamato D.P.R. 322/1998) e in tutti i casi di regolarizzazione dell'omissione o dell'errore, i termini per l'accertamento e per la notifica delle cartelle di pagamento relativi, rispettivamente, all'attività di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle dichiarazioni, decorrono dalla presentazione di tali dichiarazioni.</p> <p>La norma in esame:</p> <ul style="list-style-type: none">• aggiunge il riferimento al nuovo comma 6-bis dell'art. 8 (integrazione della dichiarazione Iva); <p>interviene al fine di meglio precisare che la riapertura dei termini di accertamento opera limitatamente ai "soli" elementi oggetto dell'integrazione, dovendosi per tali ultimi intendere unicamente gli specifici elementi non contenuti o indicati in maniera scorretta nella dichiarazione originariamente presentata dal contribuente e aggiunti o rettificati in sede di dichiarazione integrativa.</p>
06	<p>ROTTAMAZIONE CARTELLE</p> <p>L'articolo 6 consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015.</p> <p>In particolare, con le disposizioni in esame il debitore estingue tali debiti pagando solo le somme iscritte nel ruolo a titolo di capitale e gli interessi legali, nonché le somme dovute a titolo di remunerazione del servizio di riscossione.</p> <ul style="list-style-type: none">• Per accedere all'agevolazione si deve provvedere al pagamento integrale, anche dilazionato entro il



	limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, comma 1, D.P.R. 602/1973.
07	RIAPERTURA DEI TERMINI DELLA PROCEDURA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA E NORME COLLEGATE Si riaprono i termini per esperire la procedura di <i>voluntary disclosure</i> in una finestra temporale che va dal 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del D.L.) al 31 luglio 2017. <ul style="list-style-type: none">• Essa trova applicazione, sia per l'emersione di attività estere, sia per le violazioni dichiarative relative a imposte erariali interne.
08	ACCERTAMENTO BANCARIO E PRESUNZIONI Nell'ambito degli accertamenti bancari, viene eliminata la presunzione che costituiscano compensi le somme prelevate e non giustificate o per le quali non è indicato il beneficiario.
	Aggiunge inoltre che per i prelievi o le riscossioni, di importo superiore a 1.000 euro giornalieri e comunque a 5.000 euro mensili, effettuati dalle imprese - qualora non si indichi il soggetto beneficiario e se detti importi non risultino dalle scritture contabili -scatta la presunzione di evasione e tali importi sono posti come ricavi o compensi a base delle rettifiche e degli accertamenti. Si ricorda che la Corte Costituzionale, con Sentenza 228/2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione, limitatamente alle parole "o compensi"; da dette parole si sarebbe potuto presumere che i prelievi da conti correnti bancari effettuati da lavoratori autonomi e non giustificati fossero destinati ad investimenti nell'ambito delle proprie attività e che tali investimenti fossero produttivo di reddito

Cordiali saluti.

Montecchio Maggiore 22 dicembre 2016